

# STATUTO

## **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

#### Art. 1. - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione:

#### "A.N.TE.V. Associazione Nazionale Tecnici Verificatori"

## Art. 2. - CARATTERISTICHE E SEDE LEGALE

La sede legale dell'Associazione è indicata sul sito istituzionale e può essere modificata in base alle esigenze associative mediante decisione del Consigli Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

E' espressamente stabilita la gratuità prevalente delle cariche associative e delle eventuali prestazioni volontarie degli associati, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, rendicontate e concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Eventuali prestazioni professionali potranno essere remunerate nelle misure definite in sede di Consiglio Direttivo.

# Art. 3. – FINALITA'

ANTEV, Associazione Nazionale Tecnici Verificatori, persegue l'obiettivo di riunire tutti i professionisti pubblici e privati che operano nel campo delle verifiche di sicurezza su impianti e verifiche ambientali nei locali ad uso medico, su apparecchiature elettromedicali, da laboratorio e assimilabili.

Lo scopo dell'Associazione è migliorare la qualità dei servizi offerti dagli operatori associati anche attraverso interventi formativi mirati, delineare una regolamentazione dei contenuti professionali e tecnici, promuovere una corretta valutazione degli aspetti economici relativi a questa specifica attività professionale e definire regole operative atte all'autoregolamentazione della professione non organizzata in ordini e collegi di "Tecnico Verificatore".

#### Art. 4. - ORGANI DIRETTIVI

L'Organo decisionale dell'Associazione è il **Consiglio Direttivo** presieduto dal Presidente dell'Associazione e costituito almeno da cinque membri fino a un massimo di sette tra cui, di diritto, i **soci fondatori** o loro delegati, il Presidente del **Comitato Scientifico** e il **Segretario Nazionale e/o Generale**.

Le eventuali deleghe dei **soci fondatori** restano valide per l'intera durata del **Consiglio Direttivo** in carica, fissata in anni tre.

I membri del Consiglio Direttivo diversi dai fondatori, vengono eletti dall'assemblea dei soci.





Al fine di tutelare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Associazione, tra i membri del **Consiglio Direttivo**, compresi quelli delegati o nominati, **non può** essere presente più di un rappresentante di una stessa azienda o organizzazione commerciale che operi nel settore delle verifiche di sicurezza su apparecchiature, impianti e ambienti.

Il **Consiglio Direttivo** può nominare consiglieri aggiunti e definirne il potere consultivo verbalizzandolo in apposita riunione straordinaria.

I consiglieri aggiunti non possono partecipare alle nomine interne al Consiglio Direttivo.

Il **Consiglio Direttivo** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del **Consiglio Direttivo** per lo svolgimento delle mansioni proprie del Consiglio.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

## Art. 5. - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### Art. 6. - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal **Consiglio Direttivo** il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei modi e nei mezzi opportuni anche tramite sito istituzionale.

# A.N.TE.V.



# SOCI

# Art. 7. - ISCRIZIONE

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal **Consiglio Direttivo** e che verseranno, all'atto dell'ammissione, le quote associative annualmente stabilite dallo stesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

# Art. 8. - DIRITTI DEI SOCI

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali ove stabiliti, di servirsi delle strutture gestite dalla associazione (incluso il sito web istituzionale e relativi servizi) e di ottenere una riduzione sulle quote di partecipazione alle manifestazioni promosse dalla Associazione.

## Art. 9. – DECADENZA

Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal **Consiglio Direttivo**; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

## **AMMINISTRAZIONE**

## Art. 10. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto di tre membri scelti univocamente dal **Consiglio Direttivo** all'interno di esso per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il **Consiglio Direttivo** alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

#### Art.11. - COMPENSI

Nessun compenso è dovuto ai membri del **Consiglio di Amministrazione** per lo svolgimento delle mansioni proprie del Consiglio.

## Art.12. - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **Consiglio di Amministrazione** si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del **Consiglio di Amministrazione** ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, scelto e verbalizzato all'inizio di ogni riunione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.





# Art. 13. - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **Consiglio di Amministrazione** procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori determinandone la retribuzione e pubblica il **Regolamento** per il funzionamento della Associazione, deliberato in sede di **Consiglio Direttivo,** sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Art. 14. - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del **Consiglio Direttivo**, ed in sua assenza o indisponibilità, il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del **Consiglio di Amministrazione**; nei casi di urgenza, possono esercitare i poteri del **Consiglio di Amministrazione**, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### **ASSEMBLEE**

# Art. 15. - CONVOCAZIONE

I soci sono convocati in assemblea dal **Consiglio Direttivo** almeno una volta all'anno entro **il 30 giugno** mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica diretta a ciascun socio e/o mediante comunicazione nella pagina principale del sito web dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, <u>almeno quindici giorni prima</u> di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea può essere convocata anche fuori delle sedi istituzionali stabilite dall'Associazione.

#### Art. 16. - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del **Collegio dei Probiviri e Revisori**, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Su determinati atti potrà essere richiesto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, il parere dei soci in modo palese (assemblea telematica).

#### Art. 17. - PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo delega, con il limite di tre deleghe per socio.

#### Art. 18. - GESTIONE

L'assemblea è presieduta dal **Presidente dell'Associazione** o, in sua vece, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente straordinario, unicamente per l'assemblea che presiede. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori.





Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19. - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.

In caso di seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del **Consiglio di Amministrazione** non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto di <u>almeno due terzi dei soci</u> che ne hanno diritto, ottenuto anche palesemente attraverso votazione in area apposita sul sito istituzionale dell'Associazione.

Qualora non venisse raggiunto il numero richiesto dei votanti, in seconda convocazione, varrà il voto della maggioranza dei presenti.

Il Regolamento associativo invece potrà essere in qualsiasi momento modificato dal **Consiglio Direttivo** e approvato dal **Collegio dei Probiviri**.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Qualora non venisse raggiunto il numero richiesto dei votanti, in **terza** convocazione, varrà il voto della maggioranza dei presenti.

# **REVISORE DEI CONTI**

Art. 20. - La gestione **amministrativa** dell'Associazione è controllata da un **Revisore dei Conti** designato dal Consiglio Direttivo **ogni tre anni** e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il rinnovo dell'incarico al Revisore dei Conti è tacito a meno che non venga richiesta la sua sostituzione da parte di almeno un terzo dei soci entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell'incarico o il Revisore rassegni le proprie dimissioni sempre entro tale termine.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore pubblica eventualmente le proprie decisioni in apposita pagina sul sito istituzionale.

Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso stabilito annualmente in sede di Consiglio Direttivo.





#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. 21. - La gestione **organizzativa** dell'Associazione è controllata da un **Collegio di Probiviri**, costituito da almeno tre membri, designati dal Consiglio Direttivo **ogni tre anni** e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il rinnovo del Collegio è tacito a meno che non venga richiesta la sua sostituzione da parte di almeno un terzo dei soci entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell'incarico o uno o più membri dello stesso non rassegnino le proprie dimissioni sempre entro tale termine.

Il **Collegio dei Probiviri**, tramite i propri membri, sorveglia e sovraintende alla corretta esecuzione degli esami associativi, la condotta degli associati, l'uso proprio del logo associativo ove concesso e la corretta applicazione del regolamento e del codice deontologico, inviando al **Consiglio Direttivo** periodicamente e non oltre un periodo di sei mesi, l'esito di tali controlli e le proposte di adozione delle eventuali sanzioni disciplinari da applicare agli associati per ottenerne l'approvazione collegiale prima dell'applicazione.

Il Collegio dei Probiviri pubblica eventualmente le proprie decisioni in apposita pagina sul sito istituzionale.

#### **SCIOGLIMENTO**

Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### CONTROVERSIE

Art. 23. - Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del **Collegio dei Probiviri**; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.





## **APPROVAZIONE**

Il presente aggiornamento dello **Statuto** è stato preventivamente approvato in data 5 marzo 2018 dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dallo stesso inviato all'Assemblea Nazionale di ANTEV del 20 maggio 2018 per l'approvazione definitiva.

Milano, 5 marzo 2018.









In data 20 aprile 2018, nel corso dell'Assemblea Nazionale, la stessa ha espresso parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente aggiornamento dello Statuto mediante votazione a scrutinio segreto il cui risultato verbalizzato è stato reso pubblico sul sito istituzionale.





